UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

Corso di laurea magistrale in Ingegneria Navale - Classe LM-34

Art. 1 Finalità

- 1. Il presente regolamento didattico del Corso di Studio in oggetto definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei".
- 2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del Corso di Studio sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 Contenuti del Regolamento didattico di corso

- 1. Il Regolamento didattico di Corso di Studio definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
- 2. Ai sensi dell'art. 4 , comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo il Regolamento didattico di Corso di Laurea determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi per anno di corso, e delle eventuali articolazioni in moduli nonché delle altre attività formative;
 - b) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
 - c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa suddivise per anno di corso e le regole di sbarramento per l'iscrizione ad anni successivi;
 - d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori e/o disabili;
 - f) i requisiti di ammissione e le relative modalità di verifica al Corso di Studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - g) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio:
 - h) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

Art.3 Struttura e organizzazione del corso

Il Corso di Studio è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:

- Regolamento Didattico d'Ateneo;
- Ordinamento didattico:
- quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
- piano degli studi annuale.

Art. 4 Ordinamento didattico

- 1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del Corso di Studio, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso stesso. L'ordinamento didattico, in particolare determina:
 - a) la denominazione e la relativa classe di appartenenza;

- b) gli obiettivi formativi del Corso di Studio, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottati in sede europea;
- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative, nei rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
- e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
- 2. L'ordinamento didattico è quello presente nella scheda ESSE3 del Corso di Studio.

Art. 5 Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

- 1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce:
 - a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientificodisciplinari e delle altre attività formative;
 - b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
 - c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
 - d) le eventuali propedeuticità.
- 2. Il Quadro degli insegnamenti e delle altre attività formative è quello presente nella scheda ESSE3 del Corso di Studio.

Art. 6 Piano degli studi annuale

Il piano di studio, che viene annualmente aggiornato, è riportato nell'Allegato A ed è conforme a quello inserito nella Scheda ESSE3.

Art. 7 Accesso al corso di laurea

Per essere ammessi al Corso di Studio in oggetto occorre essere in possesso di specifici requisiti curricolari e di adeguatezza della preparazione individuale.

I requisiti curricolari necessari per l'iscrizione al Corso di Studio in oggetto sono indicati nell'ordinamento didattico del Corso di Studio e devono essere acquisti prima dell'immatricolazione. I requisiti curricolari devono essere posseduti prima della verifica della preparazione individuale.

Per l'accesso al Corso di Studio in oggetto si richiedono conoscenze equivalenti a quelle previste dagli obiettivi formativi generali delle lauree della classe Ingegneria Industriale (Classe 10 del DM 509/1999 e Classe L-9 del DM 270/2004).

Saranno richiesti, senza esclusione, tutti i seguenti requisiti curricolari:

- 1. possesso di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, di cui al DM 509/1999 o DM 270/2004, conseguita presso una Università italiana oppure una laurea quinquennale (ante DM 509/1999), conseguita presso una Università italiana o titoli equivalenti;
- 2. possesso di almeno 36 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque corso universitario (laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, master universitari di primo e secondo livello) nei settori scientifico-disciplinari indicati per le attività formative di base previste dalle lauree della Classe L-9 Ingegneria Industriale
- 3. possesso di almeno 30 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque corso universitario (laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, master universitari di primo e secondo livello) nei settori-scientifico disciplinari indicati per le attività formative caratterizzanti delle lauree della Classe L-9 Ingegneria Industriale, nell'ambito disciplinare Ingegneria Navale.

La verifica personale prevede anche l'accertamento della capacità di utilizzare fluentemente almeno una lingua dell'Unione Europea oltre all'italiano.

Nel caso di possesso di lauree differenti da quelle indicate nell'ordinamento didattico del Corso di Studio e sopra riportate alla voce (1) dell'elenco dei requisiti curricolari, il Consiglio di Corso di Studi (CCS) verificherà la presenza dei requisiti curricolari o delle conoscenze equivalenti, sulla base degli

esami sostenuti dallo studente nel corso di laurea di provenienza, nonché la presenza di eventuali esami extracurricolari, le attività di stage e le esperienze lavorative maturate.

Ai fini dell'ammissione al Corso di Studio in oggetto gli studenti, in possesso dei requisiti curricolari, dovranno sostenere con esito positivo una prova per la verifica della preparazione personale, salvo i casi disposti dall'ultimo comma.

La prova di verifica sarà svolta sotto forma di colloquio pubblico o di test scritto, e sarà finalizzata ad accertare la preparazione generale dello studente con particolare riferimento alle materie ingegneristiche di base specifiche dell'ingegneria navale. La prova è sostenuta davanti ad una Commissione nominata dal CCS e composta da docenti afferenti al CCS. Ai fini della valutazione dello studente la Commissione terrà conto anche del curriculum ottenuto nel percorso di laurea triennale.

L'adeguatezza della preparazione personale è automaticamente verificata per coloro che hanno conseguito la laurea triennale in Ingegneria Navale o in Ingegneria Meccanica, o titolo giudicato equivalente in sede di accertamento dei requisiti curricolari, con una votazione finale di almeno 9/11 del voto massimo previsto dalla propria laurea.

Art. 8 Conseguimento del titolo di studio

- 1. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti.
- 2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea magistrale è di 2 anni.
- 3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del biennio, purché lo studente abbia acquisito i 120 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 9 Articolazione del corso di laurea

- 1. Il Corso di Studio in oggetto comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative caratterizzanti;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c) attività a scelta dello studente;
 - d) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
 - e) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
- 2. Il numero di crediti assegnato ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'Allegato A.

Art. 10 Attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Le attività suddette sono promosse e coordinate dal responsabile dell'attività didattica cui esse fanno riferimento.

Art. 11 Attività formative relative alla preparazione della prova finale

- 1. Coerentemente con gli obiettivi enunciati e con il numero di crediti ad essa assegnati, la prova finale consisterà in un importante attività progettuale/metodologica che si deve concludere con un elaborato (Tesi di laurea magistrale). Con la tesi il laureando deve dimostrare la padronanza degli argomenti trattati, la capacità di operare in modo autonomo e un buon livello di capacità di comunicazione. L'argomento dovrà essere attinente o al tirocinio svolto o a tematiche proprie del Corso di Studio e sarà svolto sotto la guida di un relatore interno con l'eventuale aiuto di uno o più rrelatori, che potranno essere anche esterni all'Ateneo, soprattutto nel caso di tesi svolte in collaborazione con aziende e/o enti esterni.
- 2. La discussione della tesi di laurea magistrale avverrà in sede di esame di prelaurea la cui commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento, sarà composta da almeno tre componenti tra

i quali, oltre al relatore, due di essi dovranno essere docenti appartenenti all'Università di Trieste esperti della materia oggetto della tesi.

La valutazione dell'esame di prelaurea sarà espressa da un voto in trentesimi. La valutazione dell'esame di laurea magistrale sarà espressa con un voto in frazione di 110 e segue le regole di seguito riportate.

- 3. Coerentemente con gli obiettivi enunciati e con il numero di crediti a essa assegnati, la prova finale è stabilita come di seguito descritto:
 - a) Per gli immatricolati nell'A.A. 2010/2011 è valido il sistema della laurea quinquennale e specialistica (vedi il sito del Dipartimento).
 - b) Per gli immatricolati dall'A.A. 2011/12, viene applicata la seguente formula:

$$L = \frac{110}{30} \frac{(120 - n) \times E + n \times P}{120} + \Delta$$

$$\Delta = t + d + l + c$$

- L è la votazione di laurea magistrale
- n Numero di CFU previsti per il lavoro di tesi
- E media ponderata (in base alla consistenza in CFU di ciascun insegnamento) delle votazioni riportate negli esami
- P votazione della prova d'esame prelaurea
- Δ incremento compreso fra 0 e 6 determinato da
 - t tipologia del lavoro di tesi (t = 0,1,2) (0: compilativa, 1: progetto, 2: ricerca)
 - d durata degli studi (d = 0,1)
 - (0: > 2,5 anni (oltre la sessione di aprile del secondo anno di corso), 1: regolare)
 - *l* lodi conseguite (1 = 0,1,2) (<4: 0; ≥ 4 ,<8: 1; ≥ 8 : 2)
 - c giudizio della commissione (c = 0,1)

Il voto finale di laurea è l'arrotondamento di L (cioè 107,49 diventa 107 e 107,51 diventa 108). 4. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'Allegato A relativo al Piano degli Studi del presente Regolamento.

Art. 12 Propedeuticità

- 1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le eventuali propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.
- 2. L'elenco delle eventuali propedeuticità è riportato nell'Allegato A.

Art. 13 Percorsi formativi specifici

- 1. All'interno del Corso di Studio gli insegnamenti e le attività formative possono essere organizzate in modo da offrire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali.
- 2. Non sono previsti percorsi formativi specifici (curricula) del Corso di Studio in oggetto.

Art. 14 Presentazione di piani di studio individuali

Lo studente, in alternativa a quanto previsto dal manifesto degli studi, può presentare per ogni anno accademico un piano di studio che preveda da un minimo di 48 ad un massimo di 84 crediti, comprensivi di quelli previsti nel piano di studio dell'anno precedente e non ancora acquisiti, con il

vincolo che il numero di crediti corrispondenti a insegnamenti o ad altre forme di attività didattica di cui deve essere ancora acquisita la frequenza non sia superiore a 60.

La sostituzione di insegnamenti impartiti nei corsi di studio con insegnamenti svolti in altri corsi di studio anche di università estere, nonché il raccordo dei curricula seguiti presso altri corsi di studio, anche di diverso livello, con i piani di studio del Corso di Studio sono deliberati dai competenti del Consiglio di Corso di Studi (CCS), sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Studio e della corrispondenza dei relativi carichi didattici.

Art. 15 Prove di profitto

- 1. Criteri di composizione delle commissioni di esame per le singole attività didattiche.
 - Le Commissioni d'esame sono composte da due membri, uno dei quali è il professore responsabile dell'insegnamento e il secondo è un professore o un ricercatore o un membro supplente. I membri supplenti possono essere cultori della materia. La qualifica di cultore della materia è attribuita dal competenti Consiglio di Dipartimento.
 - Nel caso di insegnamenti articolati in due o più moduli con titolari diversi, la Commissione d'esame deve comprendere tutti i titolari dei singoli moduli.
- 2. Modalità di verifica del profitto per gli insegnamenti e le altre attività didattiche. La verifica del profitto può avvenire attraverso prove di verifica in itinere o attraverso una prova di esame dopo il termine dell'insegnamento o dopo il completamento delle altre forme di attività didattiche.
- 3. Modalità di verbalizzazione dell'esito finale per esami articolati in più prove. La verbalizzazione è effettuata unicamente all'atto della determinazione del voto finale.
- 4. Norme per la ripetizione degli esami falliti nel corso dello stesso anno accademico. Gli studenti possono ripetere gli esami falliti relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche di cui hanno ottenuto il riconoscimento della frequenza in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.

Art. 16 Obblighi di frequenza

La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria e potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee dal titolare del corso; questi potrà anche definire modalità di frequenza diverse per studenti lavoratori o in altre specifiche condizioni.

Art. 17 Modalità di riconoscimento crediti per attività di tirocinio (ambito F).

Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate dai componenti del CCS.

L'attività di tirocinio (ambito F), assoggettata al controllo di un tutore e opportunamente documentata, viene sottoposta all'esame di una apposita commissione composta dal tutore stesso e da un altro docente. L'attività viene valutata in

- 3 CFU se corrisponde ad un minimo di 75 ore
- 6 CFU se corrisponde ad un minimo di 150 ore
- 9 CFU se corrisponde ad un minimo di 225 ore.

Prima di iniziare un tirocinio, lo studente deve rivolgersi alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Ingegneria e Architettura che gli rilascerà una copertura assicurativa e provvederà alla stipula di un'apposita convenzione. Il tirocinio deve essere completato in tempo per poter registrare il voto compatibilmente con le scadenze della segreteria studenti.

Art. 18 Criteri generali per il riconoscimento di crediti per attività svolte o competenze acquisite precedentemente all'iscrizione al Corso di Studio

Il CCS puo' riconoscere alcuni crediti per attività svolte o competenze acquisite precedentemente all'iscrizione al Corso di Studio sulla base della congruenza delle attività didattiche e/o formative

seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Studio e della corrispondenza dei relativi carichi didattici, come di seguito indicato:

- competenze ed abilità professionali potranno essere riconosciute in ambito F fino ad un massimo di 3 CFU
- competenze ed abilità informatiche potranno essere riconosciute in ambito F fino ad un massimo di 3 CFU
- i Moduli Formativi offerti dall'Università di Trieste verranno riconosciuti in ambito D fino ad un massimo 6 CFU
- crediti relativi ad attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università degli studi di Trieste, potranno essere riconosciuti in ambito D fino ad un massimo di 12 CFU.

Per quanto riguarda in particolare i trasferimenti da altri Corsi di Studi, anche di altre università, il CCS valuta il riconoscimento di crediti caso per caso, eventualmente ricorrendo a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute o prove/esami integrative; l'eventuale mancato riconoscimento dei crediti viene adeguatamente motivato.

Art. 19 Forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei corrispondenti contenuti conoscitivi, e prove integrative di esami sostenuti su singoli insegnamenti qualora ne siano divenuti obsoleti i contenuti culturali e professionali

I crediti acquisiti nell'ambito del Corso di Studio hanno validità di 6 anni. Trascorso il periodo indicato, i crediti acquisiti debbono essere convalidati con apposita delibera qualora il CCS riconosca la non obsolescenza dei relativi contenuti formativi.

Qualora il CCS riconosca l'obsolescenza anche di una sola parte dei relativi contenuti formativi, lo stesso Consiglio stabilisce le prove integrative che dovranno essere sostenute dallo studente, definendo gli argomenti delle stesse e le modalità di verifica.

Una volta superate le verifiche previste, il CCS convalida i crediti acquisiti con apposita delibera. Qualora la relativa attività didattica preveda una votazione, la stessa potrà essere variata rispetto a quella precedentemente ottenuta, su proposta della Commissione d'esame che ha preceduto alla verifica.

Art. 20 Numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati

Il CCS, con esplicita e motivata deliberazione, potrà autorizzare gli studenti che nell'anno accademico precedente hanno dimostrato un rendimento negli studi particolarmente elevato ad inserire nel proprio piano di studio un numero di crediti corrispondenti ad attività didattiche di cui deve essere ancora acquisita la frequenza superiore a 60, ma in ogni caso non superiore a 84.

Nella formulazione del proprio piano di studio, lo studente dovrà dare la precedenza agli insegnamenti e alle altre attività didattico-formative che, nel piano di studio ufficiale del Corso di Studio, sono proposte immediatamente a valle di quelle già presenti nel proprio piano di studio precedentemente approvato, salvo esplicita deliberazione da parte del CCS a seguito di motivata richiesta da parte dello studente.

Rimane invariata la possibilità da parte dello studente di iscriversi condizionatamente e di poter acquisire i crediti mancanti nella sessione straordinaria di febbraio.

Art. 21 Natura del presente Regolamento

Il presente Regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di Studio previsto dall'articolo 12 del D.M. 270/2004.

Art. 22 Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'A.A. 2015/2016

Allegati

All. A: Piani di Studi e Propedeuticità